



---

## **AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA**

**DECRETO N. 394 DEL 12/08/2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO  
AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DEL FONDO  
INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE AI  
SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 "CODICE DEI  
CONTRATTI PUBBLICI"**

**IL DIRETTORE GENERALE – DR. GIUSEPPE ROSSI**

Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Gianluca Bracchi

Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE SANITARIO

Rosario Canino

Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Paola Mosa

Il Responsabile del procedimento: Bonfanti Marianna

## IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” che, all’art.113 recante “ *Incentivi per funzioni tecniche*” prevede l’erogazione, previa adozione di un regolamento e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di emolumenti economici accessori a favore del personale per lo svolgimento di attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo degli appalti di lavori, servizi o forniture;

CONSIDERATO che l’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a sostenere l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, dei servizi e delle forniture, nei tempi previsti dal progetto, con il precipuo scopo di valorizzare le professionalità esistenti all’interno dell’Amministrazione ed aumentarne la produttività;

RICHIAMATA la d.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019 “*Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l’esercizio 2020*” – sub allegato n.1 “*Indicazioni per la definizione del regolamento relativo all’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 – Incentivi per le funzioni tecniche*” e contenente indicazioni in merito alla predisposizione del regolamento previsto dall’art. 113 comma 3, del decreto legislativo n.50/2016;

CONSIDERATO che, al fine della determinazione dei criteri e delle modalità di ripartizione della quota di incentivo, di cui al comma 3 dell’art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016, sopra richiamato, è stato elaborato il progetto di regolamento aziendale in materia e lo stesso è stato discusso con le OO.SS. del comparto e con l’RSU aziendale negli incontri del 16 maggio e 20 luglio 2022;

DATO ATTO che in data 2 agosto 2022, come da documentazione in atti, è stato sottoscritto dalla delegazione trattante dell’ASST di Cremona e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del C.C.N.L. 21/5/2018 e dalla RSU Aziendale l’Accordo sulle norme e criteri di costituzione e di ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016, così come contenute nel “*Regolamento aziendale per la disciplina del fondo incentivante per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”*” precedentemente discusso;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione del *Regolamento aziendale per la disciplina del fondo incentivante per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”*, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

### D E C R E T A

1. di approvare il “*Regolamento aziendale per la disciplina del fondo incentivante per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”*” che, composto da n.18 pagine, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre l’entrata in vigore del Regolamento dalla data di pubblicazione dello stesso sull’albo pretorio on line dell’ASST di Cremona;

3. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33.

Firmato digitalmente  
Dr. Giuseppe Rossi



REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DEL  
FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE AI  
SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50  
“CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”



## Sommaro

<b>ARTICOLO 1</b>	<b>OGGETTO.....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 2</b>	<b>FINALITÀ.....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 3</b>	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 4</b>	<b>ATTIVITÀ OGGETTO DI INCENTIVO.....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 5</b>	<b>INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI.....</b>	<b>6</b>
5.1	INCARICHI SVOLTI DA DIPENDENTI DELL'ASST DI CREMONA A FAVORE DI ALTRE STAZIONI APPALTANTI .....	6
5.2	INCARICHI SVOLTI DA PROFESSIONISTI ESTERNI .....	7
5.3	INCENTIVO VERSO CENTRALI DI COMMITTENZA .....	7
<b>ARTICOLO 6</b>	<b>COMPATIBILITÀ E LIMITI DI IMPIEGO.....</b>	<b>7</b>
6.1	LIMITE CORRELATO AL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO .....	7
6.2	COMPATIBILITÀ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO E CON I COMPENSI SPETTANTI PER L'EVENTUALE LAVORO STRAORDINARIO.....	7
<b>ARTICOLO 7</b>	<b>QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO.....</b>	<b>8</b>
7.1	DETERMINAZIONE E CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI.....	8
7.1.1	DETERMINAZIONE DELLE RISORSE.....	8
	PROCEDURE AUTONOME .....	10
	PROCEDURE IN FORMA AGGREGATA .....	10
	PROCEDURE EFFETTUATE DA SOGGETTO AGGREGATORE/CENTRALE DI COMMITTENZA.....	10
7.1.2	RIPARTIZIONE DELLE RISORSE .....	10
7.2	DETERMINAZIONE E CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER APPALTI DI LAVORI .....	11
7.2.1	DETERMINAZIONE DELLE RISORSE.....	11
7.2.2	RIPARTIZIONE DELLE RISORSE .....	12
<b>ARTICOLO 8</b>	<b>ALLOCAZIONE IN BILANCIO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE.....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 9</b>	<b>EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO.....</b>	<b>13</b>
9.1	VERIFICA DELLE SOMME DA EROGARE.....	13
9.2	CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO .....	14



<b><u>ARTICOLO 10</u></b> <b><u>DISCIPLINA DEL REGIME TRANSITORIO VIGENTE TRA IL 19 APRILE 2019 ED IL 17 GIUGNO 2019.....</u></b>	<b><u>15</u></b>
<b><u>ARTICOLO 11</u></b> <b><u>FONDO PER L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 4 .....</u></b>	<b><u>16</u></b>
<b><u>ARTICOLO 12</u></b> <b><u>APPLICAZIONE.....</u></b>	<b><u>17</u></b>
<b><u>ARTICOLO 13</u></b> <b><u>ENTRATA IN VIGORE.....</u></b>	<b><u>17</u></b>
<b><u>ARTICOLO 14</u></b> <b><u>NORME FINALI E DI RINVIO.....</u></b>	<b><u>17</u></b>



## **Articolo 1 Oggetto**

Il presente Regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative e delle indicazioni fornite da Regione Lombardia con DGR XI/2672 del 16/12/2019 – Sub Allegato n.1, disciplina le modalità e i criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 (di seguito "Codice dei contratti pubblici"), per le attività svolte dal personale dipendente dell'ASST di Cremona.

Il fondo incentivante per le funzioni tecniche (in seguito "Fondo") si costituisce a valere sugli stanziamenti previsti per ciascun singolo appalto di lavori, servizi e forniture di beni, in misura non superiore al 2%, modulato sugli importi a base di gara.

Le risorse finanziarie da destinare al Fondo sono stimate in occasione dell'approvazione degli atti di programmazione annuale – ed eventuali integrazioni – degli appalti di servizi e forniture e, in ogni caso, con l'approvazione del bilancio preventivo economico di ciascun esercizio, nei limiti dello stanziamento disposto a tale scopo per ciascun anno solare dalla Direzione Centrale Bilancio e Finanza della Presidenza di Regione Lombardia. Le risorse finanziarie, nel caso di appalti di lavori, sono ricomprese nei quadri economici degli stessi.

L'adozione del presente Regolamento è condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse preventivamente accantonate sul Fondo.

## **Articolo 2 Finalità**

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a sostenere l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, dei servizi e delle forniture, nei tempi previsti dal progetto, con il precipuo scopo di valorizzare le professionalità esistenti all'interno dell'amministrazione ed aumentarne la produttività.

## **Articolo 3 Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica al personale dipendente dell'ASST di Cremona incaricato dello svolgimento di funzioni nell'ambito delle attività tassativamente ed espressamente previste nel successivo Articolo 4.

Gli incentivi tecnici non trovano applicazione per il personale dipendente dell'ASST di Cremona avente qualifica dirigenziale.

Presupposto fondamentale per la costituzione del fondo è lo svolgimento di una gara d'appalto, l'adesione a convenzioni ARIA o CONSIP oppure l'adesione a contratti stipulati da altre aziende, secondo le indicazioni di Regione Lombardia. Sono esclusi dall'applicazione dell'incentivo:

- gli appalti, anche effettuati con procedura comparativa, per importi fino a 40.000 euro;
- gli appalti effettuati in assenza di una procedura comparativa;
- gli acquisti effettuati in proroga di contratti scaduti;
- gli acquisti di beni o servizi per i quali non sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.



Il fondo non si costituisce, inoltre, in relazione ai contratti esclusi, in tutto o in parte, ai sensi del titolo secondo parte prima del Codice dei contratti pubblici e per i contratti di concessione.

L'ottanta per cento (80%) delle risorse finanziarie del fondo è ripartito per ciascun lavoro, servizio e fornitura con le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Il restante venti per cento (20%) viene accantonato per le finalità di cui all'art. 113, comma 4 del d.lgs. 50/2016.

#### **Articolo 4    Attività oggetto di incentivo**

La corresponsione dell'incentivo è subordinata all'effettivo svolgimento di una delle attività incentivabili. Quest'ultime, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016, sono:

- attività di programmazione della spesa;
- attività di valutazione preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- attività in capo al responsabile unico del procedimento (RUP);
- attività di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione;
- attività di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di collaudo, ivi incluso il collaudo tecnico amministrativo, il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità ovvero il collaudo statico.

Sono espressamente escluse dalle funzioni tecniche incentivabili le attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE). Si rimanda all'Articolo 10 per gli incentivi applicabili a tali attività nel periodo di vigenza del D.L. 32/2019.

I soggetti beneficiari dell'incentivo vengono designati, tenendo conto dell'equa ripartizione degli incarichi assegnati, tra coloro che svolgono le attività sopra elencate, nonché i loro collaboratori. Più specificamente, le attività incentivate consistono in:

- Programmazione della spesa: redazione e approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti annuali, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 50/2016. Redazione e approvazione del Piano Aziendale investimenti, così come previsto dalla procedura PAC 1.1 Area Immobilizzazioni;
- Valutazione preventiva dei progetti: redazione dei capitolati tecnici, analisi dei fabbisogni con relativi atti, attività propedeutiche all'indizione o adesione successiva;
- Predisposizione e controllo delle procedure di gara: ogni attività svolta dalla pubblicazione del bando fino alla stipula del contratto;
- Attività in capo al Responsabile Unico del Procedimento: tutti i compiti e le attività spettanti al RUP ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;





- Direzione dei lavori ovvero Direzione dell'esecuzione: tutti i compiti e le attività in capo al DL/DEC ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 50/2016, nonché del D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- Esecuzione dei contratti pubblici: le attività di supporto al DEC/DL svolte dai direttori operativi nominati ai sensi dell'art. 101 comma 2; nonché le attività di supporto tecnico/amministrativo al RUP e al DEC/DL nella fase di esecuzione del contratto;
- Attività di collaudo e verifica di conformità: si rimanda a quanto definito nell'art. 102 del d.lgs. 50/2016.

## **Articolo 5 Individuazione dei soggetti coinvolti**

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa competente per l'acquisizione del bene, del servizio o del lavoro nomina formalmente il personale dipendente dell'ASST di Cremona chiamato a espletare il complesso delle attività di cui all'Articolo 4 del presente Regolamento con un atto di individuazione.

Nel caso di appalti di lavori, l'atto di individuazione deve essere allegato al quadro economico di ogni singolo intervento.

Ogni eventuale variazione dei nominativi individuati dovrà essere oggetto di apposito atto, integrativo o correttivo, debitamente motivato e comunicato agli interessati. Le eventuali modifiche dei nominativi devono comunque essere effettuate ad invarianza del fondo.

Nella scelta, il Dirigente Responsabile deve tener conto:

- della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione tra gli incarichi, secondo il criterio della rotazione e del coinvolgimento, ove possibile, di tutto il personale in possesso delle capacità professionali richieste;
- della vigente normativa in merito a limiti e vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

### **5.1 Incarichi svolti da dipendenti dell'ASST di Cremona a favore di altre Stazioni Appaltanti**

Nel caso di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici, che prevedano l'utilizzo di personale dell'ASST di Cremona, i compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'Articolo 4 del presente regolamento trovano copertura nel rispettivo fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nell'accordo stesso, con trasferimento delle corrispondenti risorse a favore dell'ASST di Cremona.

Il compenso percepito rientra nei limiti di cui al successivo articolo 6.1.

## **5.2 Incarichi svolti da professionisti esterni**

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ASST di Cremona in quanto affidate a personale esterno all'organico della medesima amministrazione, incrementano la quota del fondo ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, di cui al successivo Articolo 11.

## **5.3 Incentivo verso centrali di committenza**

Nei casi in cui l'ASST di Cremona si avvale delle attività di una centrale di committenza (ARIA S.p.A. o CONSIP S.p.A.) per l'acquisizione di un lavoro, servizio o fornitura, può destinare una percentuale, non oltre quella massima prescritta dalla vigente normativa nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regolerà i rapporti tra l'ASST e la centrale di committenza saranno disciplinate le modalità di determinazione della percentuale da destinare.

## **Articolo 6 Compatibilità e limiti di impiego**

### **6.1 Limite correlato al trattamento economico annuo lordo**

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al Personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre stazioni appaltanti. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Le eventuali somme non percepite dai dipendenti, perché eccedenti il predetto importo percentuale, confluiscono nel fondo di cui al successivo 0.

Per le finalità di cui sopra, l'ASST di Cremona provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

### **6.2 Compatibilità con altre forme di incentivo e con i compensi spettanti per l'eventuale lavoro straordinario**

Le somme erogate ai sensi del presente regolamento non ostano al riconoscimento degli ulteriori incentivi previsti dalla vigente normativa, anche contrattuale, per il personale dipendente non avente qualifica dirigenziale. Qualora i compensi derivanti dall'applicazione del presente regolamento raggiungano, nell'anno solare, l'importo di 9.000 euro, nello stesso importo s'intendono conglobati i corrispettivi spettanti per l'eventuale lavoro straordinario prestato nel medesimo anno solare. L'importo degli incentivi viene liquidato al netto di compensi per lavoro straordinario eventualmente già percepiti nell'anno solare.

Allo stesso modo, non è previsto l'accumulo di credito orario corrispondente al lavoro straordinario prestato e l'eventuale credito già accumulato viene azzerato.

**Articolo 7 Quantificazione e ripartizione del Fondo****7.1 Determinazione e criteri di ripartizione delle risorse per appalti di forniture e servizi****7.1.1 Determinazione delle risorse**

Il Fondo si calcola:

- per le gare autonome (a livello di singola azienda): al momento dell'indizione / della lettera d'invito / dell'avviso;
- per le gare aggregate ove l'ASST di Cremona rivesta il ruolo di ente capofila: al momento dell'indizione / della lettera d'invito / dell'avviso;
- per le gare aggregate ove l'ASST di Cremona rivesta il ruolo di aggregata: al momento della presa d'atto, per la quota parte di propria competenza;
- per le gare ARIA S.p.A. o CONSIP S.p.A. e per le adesioni successive: al momento dell'adesione da parte dell'ASST di Cremona alla convezione centralizzata o al contratto.

Nei casi in cui il fondo non fosse stato calcolato secondo le tempistiche sopra dettate, ma la procedura di gara risultasse comunque tra quelle incentivabili rilevate da Regione Lombardia, il fondo si costituisce in sede di consuntivo.

La misura del fondo è rapportata all'importo a base della correlata procedura comparativa di affidamento secondo le seguenti tabelle.

Tabella 1 - Fasce d'importo per forniture di beni e servizi

<b>Classi d'importo delle forniture di beni e servizi</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
<b>fino a euro 500.000,00</b>	<b>1,0%</b>
<b>da euro 500.000,01 fino a euro 1.500.000,00</b>	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.000,01 fino a euro 1.500.000,00	<b>0,8%</b>
<b>da euro 1.500.000,01 fino a euro 5.000.000,00</b>	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.000,01 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da euro 1.500.000,01 fino a euro 5.000.000,00	<b>0,6%</b>
<b>da euro 5.000.000,01 fino a euro 20.000.000,00</b>	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.000,01 fino a euro 1.500.000,00	0,8%



- per la parte da euro 1.500.000,01 fino a euro 5.000.000,00	0,6%
- per la parte da euro 5.000.000,01 fino a euro 20.000.000,00	<b>0,4%</b>
<b>oltre euro 20.000.000,01</b>	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.000,01 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da euro 1.500.000,01 fino a euro 5.000.000,00	0,6%
- per la parte da euro 5.000.000,01 fino a euro 20.000.000,00	0,4%
- oltre 20.000.000,01	<b>0,0%</b>

\* Per le categorie farmaci e vaccini di cui al DPCM 11 luglio 2018, le percentuali indicate nella tabella soprastante sono ridotte del 50%. Per tutte le altre categorie previste dal medesimo DPCM e per le eventuali procedure ponte, di collegamento con l'attivazione delle convenzioni centralizzate, non si applicano riduzioni.

Tenuto conto delle vigenti disposizioni normative inerenti all'obbligo di ricorrere in via prioritaria alle procedure centralizzate, sono altresì definiti i coefficienti di pesatura della complessità, con diminuzione delle risorse da destinare al fondo, valorizzati secondo i seguenti moltiplicatori:

Tabella 2 - Grado di complessità delle procedure

Tipologia di procedura di gara	Percentuale da applicare
Procedure ARIA/CONSIP/Centrali di committenza	100%
Gare aggregate a livello di unione formale d'acquisto	70%
Gare autonome a livello di singola azienda	50%

L'importo complessivo del fondo così calcolato deve essere decurtato della quota del 20% di cui al comma 4 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e successivamente ripartito tra le tre fasi in cui si articola ogni procedura di affidamento, secondo le seguenti percentuali:

Tabella 3 - Fasi della procedura di gara

Fase della procedura di gara	Percentuale da applicare
Fase 1: fase di programmazione	10%
Fase 2: fase di affidamento	35%
Fase 3: fase di esecuzione	55%

Si illustrano di seguito le basi di calcolo per ciascuna tipologia di acquisto.

### **Procedure autonome**

Per le gare indette autonomamente dall'ASST di Cremona, il calcolo del fondo deve essere effettuato sull'importo posto a base di gara, per cui s'intende il fabbisogno aziendale senza tenere conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per le altre aziende del sistema sanitario regionale.

### **Procedure in forma aggregata**

Nel caso di procedure di gara gestite in forma aggregata, il calcolo del fondo varia a seconda del ruolo ricoperto dall'azienda.

Nel caso l'ASST di Cremona sia individuata quale azienda capofila: il fondo per la fase 2 si calcola sull'importo complessivo posto a base di gara, ove per importo complessivo si intende la sommatoria dei fabbisogni delle singole aziende aderenti, non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altre aziende del sistema sanitario regionale. A questo si somma l'importo del fondo relativo alle fasi 1 e 3, che deve essere calcolato in relazione al valore del fabbisogno aziendale.

Nel caso l'ASST di Cremona partecipi quale azienda aggregata: il calcolo del fondo deve essere effettuato sul valore del proprio fabbisogno, relativamente alle sole fasi 1 e 3.

### **Procedure effettuate da soggetto aggregatore/centrale di committenza**

Nel caso di adesioni a convenzioni ARIA/CONSIP e di adesioni successive a contratti stipulati da altre aziende, il calcolo del fondo deve essere effettuato sul valore del proprio fabbisogno, relativamente alle sole fasi 1 e 3. Per valore del proprio fabbisogno s'intende l'importo complessivo di adesione alla singola gara anche se effettuata in diverse tranches.

Non devono quindi essere applicati gli scaglioni e le percentuali a frazionamenti di adesione, ma al solo valore complessivo di adesione alla singola convenzione.

#### **7.1.2 Ripartizione delle risorse**

La ripartizione dell'importo complessivo relativo alla quota di incentivo erogabile al personale dipendente (80%), al netto quindi della quota di cui al comma 4 dell'art. 113 (20%), è operata secondo le percentuali riportate nella seguente tabella.

Tabella 4 - Destinazione del fondo per servizi e forniture

<b>Destinazione del fondo per SERVIZI e FORNITURE</b>	<b>FASE 1: PROGRAMMAZIONE</b>	<b>FASE 2: AFFIDAMENTO</b>	<b>FASE 3: ESECUZIONE</b>	<b>TOTALE</b>
Programmazione della spesa	2%			2%
Valutazione preventiva dei progetti	6%			6%



Attività in capo al Responsabile Unico del Procedimento	2%	7%	1%	10%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara		28%		28%
Direzione dell'esecuzione			20%	20%
Esecuzione dei contratti pubblici			30%	30%
Collaudo/Verifica di conformità			4%	4%
	10%	35%	55%	100%

## 7.2 Determinazione e criteri di ripartizione delle risorse per appalti di lavori

### 7.2.1 Determinazione delle risorse

L'ammontare del fondo deve essere calcolato in fase di programmazione di ogni singolo intervento e previsto nel relativo quadro economico. Il calcolo si effettua applicando all'importo a base della correlata procedura comparativa di affidamento le percentuali previste dalle seguenti tabelle.

Tabella 5 - Fasce d'importo per realizzazione lavori

Classi d'importo di realizzazione lavori	Percentuale da applicare
<b>fino a euro 500.000,00</b>	<b>2,0%</b>
<b>da euro 500.000,01 fino a euro 1.500.000,00</b>	
- per la parte fino a euro 500.000,00	2,0%
- per la parte da euro 500.000,01 fino a euro 1.500.000,00	<b>1,6%</b>
<b>da euro 1.500.000,01 fino a euro 5.000.000,00</b>	
- per la parte fino a euro 500.000,00	2,0%
- per la parte da euro 500.000,01 fino a euro 1.500.000,00	1,6%
- per la parte da euro 1.500.000,01 fino a euro 5.000.000,00	<b>1,2%</b>
<b>da euro 5.000.000,01 fino a euro 20.000.000,00</b>	
- per la parte fino a euro 500.000,00	2,0%
- per la parte da euro 500.000,01 fino a euro 1.500.000,00	1,6%
- per la parte da euro 1.500.000,01 fino a euro 5.000.000,00	1,2%
- per la parte da euro 5.000.000,01 fino a euro 20.000.000,00	<b>0,8%</b>



<b>oltre euro 20.000.000,01</b>	
- per la parte fino a euro 500.000,00	2,0%
- per la parte da euro 500.000,01 fino a euro 1.500.000,00	1,6%
- per la parte da euro 1.500.000,01 fino a euro 5.000.000,00	1,2%
- per la parte da euro 5.000.000,01 fino a euro 20.000.000,00	0,8%
- oltre 20.000.000,01	<b>0,5%</b>

L'articolazione delle classi d'importo riportate nella tabella soprastante è rappresentativa anche del grado di complessità dei lavori da realizzare.

Eventuali varianti in corso d'opera, in aumento o in diminuzione, ovvero interventi supplementari, il cui valore rientri nel quadro economico posto a base di gara, non comportano rimodulazioni dell'ammontare complessivo del fondo.

Eventuali varianti in corso d'opera, in aumento o diminuzione, il cui valore non sia compreso nel quadro economico posto a base di gara, possono comportare rimodulazioni dell'ammontare complessivo del fondo solo se tali interventi siano autorizzati da Regione Lombardia.

Una volta definito l'importo complessivo del fondo, lo stesso deve essere ripartito tra le tre fasi in cui si articola ogni procedura di affidamento, secondo le seguenti percentuali:

Tabella 6 - Fasi della procedura di gara

<b>Fase della procedura di gara</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
Fase 1: fase di programmazione	10%
Fase 2: fase di verifica e affidamento	35%
Fase 3: fase di esecuzione	55%

Nell'ipotesi in cui l'intervento sia da qualificare come fornitura con posa in opera, caratterizzato da assemblaggio/completamento del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita alla prestazione economicamente prevalente.

### **7.2.2 Ripartizione delle risorse**

La ripartizione dell'importo complessivo relativo alla quota di incentivo erogabile al personale dipendente (80%), al netto della quota di cui al comma 4 dell'art. 113 (20%), è operata secondo le percentuali riportate nella seguente tabella.



Tabella 7 - Destinazione del fondo per la realizzazione di lavori

Destinazione del fondo per LAVORI	FASE 1: PROGRAMMAZIONE	FASE 2: AFFIDAMENTO	FASE 3: ESECUZIONE	TOTALE
Programmazione della spesa	2%			2%
Valutazione preventiva dei progetti	6%			6%
Attività in capo al Responsabile Unico del Procedimento	2%	6%	2%	10%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara		29%		29%
Direzione dei lavori			20%	20%
Esecuzione dei contratti pubblici			30%	30%
Collaudo tecnico-amministrativo/Collaudo statico			3%	3%
	10%	35%	55%	100%

### **Articolo 8    Allocations in bilancio degli incentivi per le funzioni tecniche**

Il fondo si registra a bilancio per competenza e, quindi, sul bilancio del primo anno (anno di pubblicazione del bando oppure anno di adesione) si registrano i valori relativi alle fasi 1 e 2 e la quota parte di spettanza dell'anno della fase 3.

Le restanti quote di competenza della fase 3 vengono imputate al bilancio degli anni successivi, in modo proporzionale alla durata della fase 3.

Per appalti per l'acquisizione di beni e servizi, l'accantonamento della quota di competenza dell'esercizio avviene in sede di chiusura del bilancio, sulla base del decreto di assegnazione delle risorse definitive inviato da Regione Lombardia. Nel caso di appalti di lavori, l'incentivo deve essere contabilizzato all'interno dell'importo complessivo assegnato con il contributo in conto capitale e compreso nel quadro economico dell'opera da realizzare.

### **Articolo 9    Erogazione e liquidazione dell'incentivo**

#### **9.1    Verifica delle somme da erogare**

La corresponsione dell'incentivo è subordinata al preventivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti da parte del RUP sulla scorta dell'atto di nomina di cui all'Articolo 5. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni affidate





siano state svolte senza errori o ritardi, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 106 e 107 del Codice dei contratti pubblici, anche ai fini delle decurtazioni di seguito previste. L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si siano verificati ritardi imputabili ai dipendenti designati è decurtato nella misura del 10% della quota spettante per ogni 30 giorni di ritardo. Nel caso il ritardo comporti il mancato rispetto di scadenze normativamente previste, al dipendente designato non sarà corrisposto alcun incentivo. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico della procedura, qualora imputabile al personale incaricato, comporterà una decurtazione dell'incentivo proporzionale all'incremento dei costi.

Il dirigente contesta, per iscritto, i ritardi, gli errori o le dimenticanze e valuta le giustificazioni presentate dai dipendenti prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

Le somme non percepite dai dipendenti incrementano il fondo di cui all'0.

Non può essere disposto il pagamento dell'incentivo qualora sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso, risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso di aggiudicazione.

Nel caso in cui alcune prestazioni siano pagate prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente (che ne avrebbe impedito il pagamento), la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o in ogni altro modo consentito dall'ordinamento.

Qualora, in corso dell'esecuzione del contratto, si verificano i presupposti per la sospensione delle prestazioni (ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti pubblici), sarà liquidato l'incentivo per le sole prestazioni rese fino al momento della sospensione. L'erogazione dell'incentivo riprende dopo la conclusione del periodo di sospensione.

Nel caso in cui si verifichi l'interruzione, la revoca, l'annullamento della procedura ovvero la risoluzione o il recesso del contratto ad essa collegato, sono liquidate le somme incentivanti per le prestazioni effettivamente svolte fino al momento in cui la procedura era in corso.

Nel caso in cui ASST decada parzialmente o totalmente da finanziamenti, non sarà corrisposto alcun incentivo.

## **9.2 Corresponsione dell'incentivo**

La determinazione dirigenziale per la quantificazione degli incentivi è adottata dal direttore dell'unità operativa preposta all'acquisizione dei beni, servizi o lavori oggetto del contratto, e dovrà contenere:

- elencazione degli aventi diritto;
- ammontare delle quote spettanti calcolate al lordo degli oneri fiscali, per legge posti in capo ai destinatari degli incentivi, e anche degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione;



- attestazione dell'effettivo svolgimento delle specifiche attività da parte dei dipendenti incaricati;
- constatazione di eventuali decurtazioni degli incentivi dovute a ritardi/errori/aumenti dei costi imputabili ai dipendenti designati.

La determinazione dirigenziale è successivamente trasmessa al Direttore dell'unità operativa complessa Risorse Umane. La struttura provvede a liquidare l'incentivo rispettando il limite di cui all'articolo 6.1.

Al fine di assicurare il rispetto di tale limite, si procede come segue:

- l'unità operativa semplice Affari generali e legali annota le eventuali autorizzazioni date al dipendente a svolgere funzioni per amministrazioni terze incentivate a gravare sui fondi di quelle amministrazioni ex art. 113 e ne dà comunicazione all'unità operativa complessa Risorse Umane;
- l'unità operativa complessa Risorse Umane monitora annualmente l'effettivo andamento del trattamento economico lordo del dipendente, anche contabilizzando gli incentivi maturati a seguito di attività svolte presso altre amministrazioni.
- l'incentivo è erogato solo parzialmente nel caso di raggiungimento della quota del 50% del trattamento economico annuo lordo e l'unità operativa complessa Risorse Umane è tenuta ad avvisare tempestivamente il Direttore dell'unità operativa che ha adottato la determinazione.

A seguito della liquidazione nelle competenze stipendiali da parte dell'unità operativa complessa Risorse Umane, l'unità operativa complessa Economico Finanziario provvede ad imputare l'importo erogato con le seguenti modalità:

- se trattasi di incentivi per procedure di acquisizioni di beni e servizi, mediante storno del "Fondo incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016" che accoglie le quote di competenza debitamente accantonate in sede di chiusura dei bilanci d'esercizio;
- se trattasi di incentivi per appalto di lavori, mediante capitalizzazione alla relativa voce di Attivo dello Stato Patrimoniale, con imputazione della Fonte di Finanziamento legata al contributo in conto capitale destinato alla realizzazione dell'opera.

### **Articolo 10 Disciplina del regime transitorio vigente tra il 19 aprile 2019 ed il 17 giugno 2019**

Il D.L. 32/2019 - cosiddetto "Sblocca Cantieri" - aveva reintrodotta tra le attività incentivabili di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché verifica preventiva della progettazione. In fase di conversione, tramite L. 55/2019 del 18 giugno 2019, la suddetta modifica non è stata recepita. Si rimanda alle seguenti tabelle per la ripartizione del fondo nel periodo transitorio tra 19 aprile 2019 e 17 giugno 2019.



Ruolo ricoperto	Fasi della procedura			Totale (100%)
	Programmazione (0%)	Affidamento (45%)	Esecuzione (55%)	
RUP		9%	3%	12%
Persone con funzioni di supporto al RUP		36%		36%
DEC			27%	27%
Persone con funzioni di supporto al DEC			25%	25%

Tabella 9 - Destinazione del fondo per la realizzazione di lavori nel periodo transitorio

Ruolo ricoperto	Fasi della procedura			Totale (100%)
	Programmazione (30%)	Affidamento (10%)	Esecuzione (60%)	
RUP	5%	10%	5%	20%
Progettista	10%			10%
Verificatore della progettazione	10%			10%
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	5%			5%
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione			15%	15%
DL			20%	20%
Collaudatore			5%	5%
Persone con funzioni di supporto tecnico			10%	10%
Persone con funzioni di supporto amministrativo			5%	5%

### **Articolo 11 Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113, comma 4**

Il restante venti per cento (20%) delle risorse calcolate secondo quanto stabilito dall'Articolo 7 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato al fondo di cui all'art. 113, comma 4 del d.lgs. 50/2016, c. d. "Fondo per l'innovazione". Il medesimo fondo è inoltre alimentato dalle:

- eccedenze rispetto al limite per dipendente del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
- quote di fondo spettanti per l'attività svolta da parte di personale con qualifica dirigenziale;



- quote parte dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima;
- quote parte dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte dai dipendenti prive di accertamento da parte del dirigente, intendendosi per "prestazioni prive di accertamento" sia le prestazioni per le quali il dirigente o il responsabile di servizio competente non abbia rilasciato accertamento ovvero abbia rilasciato accertamento rilevando riduzioni nel calcolo dovute a ritardi/errori/aumenti dei costi;
- quote di fondo relative all'esecuzione dei contratti di acquisto di attrezzature e beni capitalizzati che si concludono con il collaudo.

Ai sensi del medesimo art. 113, le risorse accumulate possono essere utilizzate per:

- l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (norme in materia di promozione dell'occupazione);
- lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

### **Articolo 12 Applicazione**

Il presente Regolamento si applica ad appalti di lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera d'invito sia stato pubblicato o trasmesso successivamente all'entrata in vigore del Regolamento stesso.

Rientrano altresì nell'ambito di applicazione del regolamento gli appalti per i quali Regione Lombardia ha valorizzato, a consuntivo a partire dal 2018, la quota di fondo riconosciuta alla ASST di Cremona e gli appalti di lavori per i quali sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie nei relativi quadri economici.

### **Articolo 13 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio online dell'ASST e resta permanentemente pubblicato sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente.

### **Articolo 14 Norme finali e di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si fa integrale rinvio alla vigente normativa, nonché alle successive modifiche o integrazioni della stessa. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di



natura dinamica e formale; pertanto, la modifica di norme legislative vigenti e l'emanazione di nuove norme implicherà un adeguamento automatico del presente Regolamento.